Articolo 8: Indicazioni facoltative

Fatte salve le disposizioni particolari in questa Norma che devono essere conformi alla normativa nazionale, possono figurare nell'etichettatura indicazioni facoltative (menzioni, testi), in particolare:

a) Il marchio commerciale;

b) Il millesimo, precisando a seconda del caso l'anno di raccolta o l'anno didistillazione;

c) L'elenco e/o la quantità di determinati ingredienti o categorie degli ingredienti, per gli ingredienti messa in evidenza in etichetta

d) Il testo che si riferisce alla storia del prodotto o dell'azienda;

e) Le menzioni relative alla distillazione, all'invecchiamento o all'elaborazione;

f) Le menzioni di invecchiamento, compresa la durata di tale invecchiamento;

g) Il paese di provenienza.

Potranno inoltre essere menzionate altre indicazioni facoltative in conformità alle normative nazionali sull'etichettatura dei prodotti alimentari.